



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE

Determ. n. 443 del 08/06/2026

Oggetto: RIMBORSO SPESE DI LITE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE N. 62/2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- il Decreto Sindacale n. 46 del 30/12/2025, mediante il quale sono stati assegnati fino al 31/12/2026, gli incarichi di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

- l'art. 21 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale 19/11/2012, n. 102, aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale 29/04/2013, n. 45 e, da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale 30/04/2015, n. 52;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 78 del 18.12.2025, di approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P. 2026/2028;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 79 del 18.12.2025, di approvazione del Bilancio Finanziario di previsione 2026/2028;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 170 del 19/12/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 24/03/2026, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ("P.I.A.O.") per il biennio 2026/2028;

CONSIDERATO che in data 14/04/2026 il Giudice di Pace di Varese, nella persona dell'Avv. Cinzia Biondi, ha pubblicato il provvedimento di sentenza n. 62/2026 del 14/04/2026, con la quale accoglieva il ricorso amministrativo presentato dal Sig. "omissis" (soggetto meglio identificato nel ricorso iscritto al n. 892/2024 R.G. e nella succitata sentenza), annullando l'impugnata ingiunzione di pagamento n. 20220788400000070, emessa in relazione al verbale n. V13249-15P, elevato dal Comando Polizia Locale di Malnate;

DATO ATTO che il suddetto giudice, nella menzionata sentenza, pervenuta al nostro protocollo comunale n. 1220 del 22/05/2026 ha disposto il pagamento delle spese di lite tra le parti, ponendole a solo carico del Comune di Malnate (e non anche, in solido, alla suddetta società concessionaria, in quanto l'ingiunzione fiscale in parola è stata annullata dal Giudice unicamente in relazione al connesso annullamento del verbale di violazione elevato dalla polizia locale), ivi comprese le spese per il deposito del ricorso dell'opponente, tramite il legale-difensore incaricato, (contributo unificato e imposta di bollo di cui al D.P.R. 115/2002, nonché compenso-onorario del difensore), oltre agli accessori di legge, per un importo complessivo di € 261,87, a carico del Comune, così dettagliato:

Onorari	€ 150,00
Spese generali ex art. 13 legge 247/2012 (15% su onorari patrocinatori-avvocati)	€ 22,50
Cassa Avvocati (4%)	€ 6,90
<i>Totale imponibile</i>	€ 179,40
IVA 22% su Imponibile	€ 39,47
Spese esenti -contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002	€ 43,00
Totale importo da sentenza, da pagare a carico del Comune	€ 261,87

RILEVATO che per il suesposto pagamento delle spese di lite, si provvederà quindi al relativo pagamento a favore dell'avvocato difensore della parte ricorrente vincitrice del procedimento giudiziario in oggetto, tramite bonifico bancario sul relativo conto corrente-iban bancario, dal medesimo avvocato comunicato con nota prot. n. 13154 del 05/06/2026, previa emissione di relativa fattura fiscale da parte del medesimo (come dallo stesso avvocato confermato-indicato, con nota prot. 13251 del 06/06/2026);

ATTESA quindi la necessità di procedere ad impegnare sin da ora al bilancio comunale la predetta spesa di € 261,87, imposta dal Giudice di Pace nella menzionata sentenza, nelle more della ricezione della relativa fattura-nota spesa formale, da parte del difensore della parte ricorrente nella causa giudiziaria in parola;

VISTO l'art. 191 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

DATO ATTO di attestare, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, oltre che dell'art. 6 bis della

legge 241/1990, nonché dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento del Comune di Malnate;

VISTO l'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009, ai sensi del quale: "nelle pubbliche amministrazioni al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

VISTO l'art. 183 del già citato D.Lgs n. 267/2000 e ricordato in particolare che al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, così dispone "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno. La violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

VISTO il D.Lgs 23/06/2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria "allegato 4/2 al citato decreto legislativo; VISTI gli artt. 183, 147 bis e 192 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la sua regolarità e correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) DI IMPEGNARE la somma di € 261,87, al cap. di spesa n. 48/0 ("Spese per liti arbitraggi e risarcimenti") del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026, per il pagamento delle spese di lite a seguito della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Varese, n. 62/2026, descritta in premessa, a favore dell'avvocato difensore della parte ricorrente, generalizzato nella nota prot. n. 13154 del 05/06/2026, allegata in forma riservata alla presente determinazione, ove viene altresì indicato il relativo iban bancario su cui effettuare il pagamento in oggetto, come indicato nella scheda contabile allegata;

2) DI DARE ATTO che si precederà ad effettuare il pagamento in oggetto a seguito della ricezione di relativa fattura fiscale da parte soggetto interessato in oggetto, previa emissione di relativo provvedimento di liquidazione da parte del Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile, tramite versamento con bonifico a favore dell'interessato, sul relativo iban bancario, entrambi indicati nella nota allegata in forma riservata alla presente determinazione (per la quale ne viene omessa la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e al sito internet comunale);

3) DI DARE ATTO che di attestare, in relazione alla adozione del presente provvedimento, il pieno rispetto delle disposizioni contenute nel "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 6 aprile 2013, n. 62 ed in particolare, l'insussistenza di conflitto di interesse in capo allo scrivente, firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, dell'art. 6 bis della legge 241/1990;

4) DI DARE ATTO di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

5) DI DARE ATTO che l'esecutività della presente determinazione decorre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte della Responsabile del Servizio Economico Finanziario comunale.

Avverso alla presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. o entro 120 gg. al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 gg. se trattasi di appalto di lavori, servizi o forniture.

**Sottoscritta dal Responsabile d' Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**